

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2439 DEL 23/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO - DDR N. 48 DEL 08/04/2016 – RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI E RECEPIMENTO PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2023

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2598/22

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 774 del 26.04.2022 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2022 con il RTI tra Service Med s.r.l. di Milano (Impresa Capogruppo Mandataria) e ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma (Impresa Mandante) del contratto per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito in ambito territoriale e ospedaliero di cui al DDR n. 48 del 08/04/2016 recepito, rispettivamente, dall'ex ULSS n. 3 e ULSS n. 4, con deliberazioni n. 573 del 28.07.2016 e n. 895 del 13.10.2016 e rinnovato con deliberazioni rispettivamente n. 1025 del 10.07.2019 e n. 982 del 03.07.2019;

Preso atto che con nota prot. aziendale n. 45993 del 19.05.2022 la ditta Service Med ha chiesto un adeguamento prezzi dei canoni di noleggio del 6,5% dal 01.01.2022, tenuto conto dei recenti imprevisti rincari dei costi energetici e delle materie prime e in relazione all'andamento dell'indicatore ISTAT FOI, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Ricordato che l'art. 2 del Capitolato d'Oneri prevede che l'istruttoria sulla eventuale revisione prezzi spetta a ciascuna Azienda Sanitaria e vista la nota del 07.04.2022 di Azienda Zero in cui ritiene che sussistono i presupposti per riconoscere al RTI tra Service Med s.r.l. (Impresa Capogruppo Mandataria) e ArjoHuntleigh S.p.A. l'adeguamento dei prezzi;

Dato atto che con nota prot. n. 52423 del 09.06.2022 l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla citata ditta di trasmettere le opportune motivazioni e giustificazioni a supporto della richiesta di revisione prezzi, ai fini dell'espletamento dell'iter istruttorio;

Rilevato che, con propria deliberazione n. 227 dell'11.05.2022 ad oggetto *“Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici”* l'ANAC, in considerazione dei rincari eccezionali dovuti alla sopravvenienza di circostanze imprevedibili quali l'emergenza sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19 ed in conseguenza dei forti, impronosticabili e del tutto eccezionali aumenti del prezzo di fornitura dell'energia elettrica aventi un impatto dirompente sulla fornitura dell'ossigeno, valuta l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina quali eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggior ed invita le Stazioni Appaltanti a rinegoziare i termini concordati per l'adempimento contrattuale;

Considerata la relazione tematica 56/2020 della Suprema Corte di Cassazione riguardante l'esecuzione dei contratti dalla quale si può ricavare in sintesi:

- *“in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica (c.d. contratti di durata) può in linea di principio richiamarsi il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), secondo cui il contratto è suscettibile d'essere risolto quando la prestazione, per il verificarsi di “avvenimenti straordinari e imprevedibili”, è diventata per una delle parti “eccessivamente onerosa” avuto riguardo al rapporto di scambio sostanziale alle originarie pattuizioni intercorse”;*
- *“la causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta deve rivestire il carattere della generalità: non è sufficiente una mera difficoltà rivelatesi esclusivamente nella sfera del singolo, occorrendo una situazione operante presso qualsiasi debitore e tale da modificare il valore di mercato della prestazione. Esempificazione ne sono i fenomeni inflattivi, quelli che gemmano dai provvedimenti di svalutazione o rivalutazione della moneta, lo scoppio di una guerra e – al tempo corrente – il dilagare della pandemia”;*
- *“l'art. 1467 c.c., ... configura, un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto, principio che reca in sé un doppio, possibile sviluppo: quello radicale dello*

scioglimento del negozio; quello speculare della sua riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione”;

- “l’art. 1467 c.c. contiene una norma dispositiva, come tale derogabile, non solo per volontà delle parti, ma a monte da quelle norme imperative di legge nel cui novero si iscrive proprio il precetto che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). La correttezza, con le sue regole, ivi compresa quella sul dovere di rinegoziare un contratto sperequato, non è soppiantata dal rimedio formalizzato nell’art. 1467 c.c., trovando rispetto ad esso un proprio autonomo spazio di prevalenza”;
- “l’obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l’invito di rinegoziare rivolte dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto;

Atteso che l’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in considerazione dei rincari eccezionali dovuti alla sopravvenienza di circostanze imprevedibili quali l’emergenza sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19 e la crisi internazionale in atto in Ucraina i cui effetti economici hanno influenzato anche lo svolgimento delle attività produttive, ha avviato un’attività di rinegoziazione al fine di assicurare la continuità del servizio e nel contempo contenere la richiesta di incremento prezzi, proponendo un incremento del 5,5% sostanzialmente allineato all’indice ISTAT; tale incremento risulta allineato a quello già concesso da altre aziende della Regione Veneto (ULSS 3 Serenissima, ULSS 9 Scaligera), che hanno già riconosciuto il medesimo incremento;

Preso atto che, con nota prot. aziendale n. 84487 del 27.09.2022 la ditta Service Med ha accolto la richiesta di revisione del 5,5 % dei canoni di noleggio dal 01.10.2022;

Preso atto che, per effetto della revisione dei prezzi accordata, a decorrere dall’1.10.2022, le nuove condizioni economiche risultano le seguenti:

DISTRETTO N. 1	Importo unitario fino al 30.09.2022	Importo unitario dal 01.10.2022
noleggio materasso nimbus 4 alto rischio	6,4	6,75
noleggio materasso eco start autoactive medio rischio	3,8	4,00
noleggio materasso eco plus autoactive basso rischio	3,1	3,27
DISTRETTO N. 2		
noleggio materasso eco plus autoactive basso rischio	3,1	3,27
noleggio materasso eco start autoactive medio rischio	3,8	4
noleggio materasso nimbus 4 alto rischio	6,4	6,75
noleggio antidec_strut_ter:medio rischio mod.hc04	3,1	3,27
noleggio antidec_strut_ter:alto rischio mod.autoexcel	6,4	6,75

Rilevato che, a seguito della revisione prezzi accordata, si determina una spesa aggiuntiva relativa al periodo contrattuale 01.10.2022 – 31.12.2022 stimata in € 4.331,64 IVA esclusa;

Dato atto che l’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 5.284,60 IVA inclusa, da imputare al conto BA2020000, Programma di spesa 378 canoni di noleggio attrezzature sanitarie bilancio 2022;

Preso atto che con nota con e-mail del 24.10.2022 inviata a tutte le Aziende del SSR, agli atti del procedimento, l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV ha comunicato di procedere alla ulteriore proroga dei contratti in essere fino al 31.12.2023;

Dato atto che l'importo presunto della proroga dal 01.01.2023 al 31.12.2023, calcolato sulla base della spesa storica è pari ad € 185.142,98 IVA esclusa per il contratto del Distretto 1 ed € 153.616,31 IVA esclusa per il contratto del Distretto 2 pari ad una spesa complessiva di € 338.759,29 IVA 22% esclusa, come da tabella riepilogativa:

DISTRETTO N. 1	Importo unitario	Fabbisogno/anno	Importo IVA esclusa
noleggio materasso nimbus 4 alto rischio	6,75	5.589	37.722,85
noleggio materasso eco start autoactive medio rischio	4,00	21.802	87.209,14
noleggio materasso eco plus autoactive basso rischio	3,27	18.413	60.210,97
TOTALE			185.142,98
DISTRETTO N. 2			
noleggio materasso eco plus autoactive basso rischio	3,27	200	654,00
noleggio materasso eco start autoactive medio rischio	4	11.777	47.108,00
noleggio materasso nimbus 4 alto rischio	6,75	11.320	76.410,00
noleggio antidec_strut_ter:medio rischio mod.hc04	3,27	1.053	3.443,31
noleggio antidec_strutt_ter:alto rischio mod.autoexcel	6,75	3.852	26.001,00
TOTALE			153.616,31

Precisato che la spesa aggiuntiva per il 2023, a seguito dell'incremento del 5,5% dei canoni di noleggio giornalieri per la fornitura di sistemi antidecubito, viene stimata in € 17.326,56 IVA esclusa;

Preso atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Manola Milan, Dirigente delle Professioni Sanitarie, come da nota email del 23.11.2022 della Direzione Generale e come assistente al DEC la dott.ssa AnnaMaria Carollo, Infermiera Coordinatrice Medicina d'urgenza Santorso;

Il Dirigente propone per le ragioni sopra esposte:

- di concedere al RTI tra Service Med s.r.l. di Milano (Impresa Capogruppo Mandataria) e ArjoHuntleigh S.p.A a decorrere dall'1.10.2022, l'incremento del 5,5% da calcolarsi sui canoni di noleggio giornaliero per la fornitura di sistemi antidecubito in ambito ospedaliero e territoriale;
- di dare atto che, a seguito del riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi a decorrere dall'1.10.2022, i prezzi unitari risultano ridefiniti come sopra precisato;
- di dare atto, altresì, che si determina una spesa aggiuntiva relativa al periodo contrattuale 01.10.2022 - 31.12.2022 di € 5.284,60 IVA inclusa;
- di prendere atto della proroga fino al 31.12.2023, con facoltà di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione della nuova procedura di gara regionale prima di tale data termine;
- di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Manola Milan, Dirigente delle Professioni Sanitarie, come da nota email del 23.11.2022 della Direzione Generale e come

assistente al DEC la dott.ssa AnnaMaria Carollo, Infermiera Coordinatrice Medicina d'urgenza Santorso;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Verificata l'assumibilità della spesa, dando atto che la stessa rientra nei limiti del budget assegnato;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di riconoscere, sulla base delle considerazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, al RTI tra Service Med s.r.l. di Milano (Impresa Capogruppo Mandataria) e ArjoHuntleigh S.p.A l'incremento del 5,5% dei canoni di noleggio per la fornitura di sistemi antidecubito in ambito ospedaliero e territoriale dal 01.10.2022;
2. di dare atto che si determina una spesa aggiuntiva per il periodo dal 01.10.2022 – 31.12.2022 di € 5.284,60 IVA inclusa che trova riferimento al conto BA2020000, Programma di spesa 378 canoni di noleggio attrezzature sanitarie bilancio 2022;
3. di dare atto che, con riferimento alla maggior spesa, il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 5.284,60 IVA inclusa, da imputare al conto al conto BA2020000, Programma di spesa 378 canoni di noleggio attrezzature sanitarie e provvederà a inserire la maggior spesa nel bilancio economico preventivo 2022 in sede di revisione trimestrale;
4. di prendere atto della proroga tecnica dal 01.01.2023 al 31.12.2023, dei contratti per il servizio di noleggio dei sistemi antidecubito di cui al DDR n. 48 del 08/04/2016, per una spesa complessiva presunta di € 185.142,98 IVA esclusa per il Distretto 1 ed € 153.616,31 IVA esclusa per il Distretto 2, per un totale di € 338.759,29 (IVA 22 % esclusa), come dettagliato per tipologie di rischio dei sistemi antidecubito nella tabella sopra riportata;
5. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in oggetto, pari ad € 413.286,33 IVA compresa per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 trova riferimento nel conto al conto BA2020000, Programma di spesa 378 canoni di noleggio attrezzature sanitarie;
6. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Manola Milan, Dirigente delle Professioni Sanitarie, come da nota email del 23.11.2022 della Direzione Generale e come assistente al DEC la dott.ssa AnnaMaria Carollo, Infermiera Coordinatrice Medicina d'urgenza Santorso;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.